



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "ROSARIO LIVATINO"**

**Liceo: Scientifico, Scientifico Opzione Scienze Applicate,  
Scientifico Opzione Sportivo**

**Tecnico: Economico Opzione Amministrazione, Finanza e Marketing;  
Economico Opzione Turistico**

**Professionale: Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale**

**Via Atripaldi, 42 80146 NAPOLI**

**Tel/Fax 081/5721763 - 0815720077**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA A.S. 2018/2019**

Alla luce dello **Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria** promulgato con Decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998 e il D.P.R. 255/07;

\* Visto il DPR 24.6.1998, n. 249 *"Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"*;

\* visto il regio decreto 4 maggio 1925 n.653;

\* Visto il DPR 21.11. 2007, n. 235 recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 *"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"* e la C.M. prot. N 3602/PO

\* Vista la Direttiva Ministeriale MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della *privacy* con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche;

\* Visto il DPR 22.06.2009, n. 122 *"Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia"*, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.169;

\* Visto il decreto legge 12.09.2013 n.104 art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola in aree di pertinenza dell'istituto scolastico. Il divieto è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche;

\* Vista la legge n. 241/1990;

\* Visto il Regolamento 679/2016 e il dec.leg.vo 101/ 2018;

\* Vista la legge 29.05.2017 n. 71 e la legge regionale del 22 maggio 2017 n. 11;

\* Considerato il Regolamento d'Istituto ;

l'I.S.I.S. "Rosario Livatino" di Napoli adotta il seguente regolamento di disciplina

**Art. 1 – Doveri**

Gli studenti sono tenuti a:

- osservare l'orario di entrata e di uscita secondo le disposizioni organizzative della scuola
- frequentare regolarmente le lezioni, giustificare tempestivamente le assenze e i ritardi, non falsificare le firme dei genitori
- assolvere gli impegni scolastici rispettando le consegne avute dai docenti

- mantenere un comportamento corretto e collaborativo secondo quanto stabilito dall'art.1 dello Statuto
- adottare un abbigliamento consono al luogo (ad esempio non indossare il cappello, pantaloni "alla pescatora", gonne corte, ecc)
- utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici, che la scuola mette a disposizione degli alunni per lo svolgimento delle attività didattiche;
- non utilizzare cellulari ed altri strumenti tecnologici durante lo svolgimento delle lezioni, non fotografare e diffondere immagini che siano lesivi dei diritti e della libertà della persona;
- non fumare nelle aule nei corridoi, nelle palestre, nei bagni e nel giardino e nelle aree di pertinenza della scuola ;
- deporre i rifiuti negli appositi contenitori, non imbrattare le pareti ed i banchi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente e pulito l'ambiente scolastico.
- nel cambio d'ora gli alunni sono tenuti ad attendere in classe l'arrivo del docente e a non compiere atti di vandalismo su cose (ad esempio manomettere il Registro di classe);
- al termine delle lezioni gli alunni sono tenuti ad uscire ordinatamente dall'aula evitando di spintonarsi, di fischiare, di urlare e di correre nei corridoi al fine di evitare danni alle persone ed alle cose;

Vivere in comunità implica l'assunzione di responsabilità nei riguardi di tutti e l'adozione di comportamenti miranti al rispetto dei propri doveri.

## Art.2

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli alunni e del corretto funzionamento dei rapporti all'interno della comunità scolastica. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed infine ad ottenere la riparazione del danno, quando esistente.
2. I provvedimenti disciplinari previsti sono:
  - ammonizione orale;
  - ammonizione scritta, annotata sul registro di classe;
  - convocazione dei genitori e informazione dettagliata sui comportamenti attivati, rilevati e censurati;
  - esclusione da visite e/o viaggi di istruzione;
  - lavori in Istituto a favore della comunità scolastica o con attività in associazioni di volontariato;
  - Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza ;
  - allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni (sospensione dalle lezioni);
  - allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni (sospensione dalle lezioni);
  - sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico ed esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Nell'attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno.**

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso

necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990) . Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003, del DM 306/2007 , del regolamento n. 679/2016 , del Regolamento 679/2016 e del dec.leg.vo 101/2018.

### ART. 3

Sono considerate infrazioni o mancanze tutti quei comportamenti contrari ai doveri propri degli studenti:

1. inosservanza dell'orario d'ingresso; uscite ripetute o prolungate dalla classe;
2. frequenti e numerose assenze, sia saltuarie che continuate, non adeguatamente e puntualmente giustificate;
3. negligenza nell'assolvimento dei doveri scolastici (interrogazioni, compiti da svolgere a casa, ecc);
4. comportamento scorretto e/o indisciplinato; atti vandalici; abbigliamento non consono;
5. danni arrecati agli arredi della classe, ai laboratori ed alle palestre
6. uso dei cellulari in classe durante le lezioni e loro utilizzo per fini illeciti o contro la decenza;
7. fumare nei locali interni ed esterni dell'istituto;
8. lasciare l'aula sporca e/o in disordine, il cestino dei rifiuti capovolto, le pareti e i banchi imbrattati
9. linguaggio offensivo e/o scorrettezza verso i docenti e altri membri della realtà scolastica;
10. atti di violenza di qualsiasi genere, furto di beni, introduzione e uso di sostanze illecite, di pubblicazioni non consone al decoro, di oggetti che possano causare danni a persone o cose,
11. l'uso per motivi non didattici di telefoni cellulari e/o di ogni altro congegno elettronico ( p.c., iphone, iPad , ecc )
12. atti di bullismo e/o cyberbullismo ivi comprese le riprese o registrazione non autorizzate di persone o cose come previsto dalla legge n.71/2017. In particolare si intendono per atti di bullismo • la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo,specie se reiterata; • l'intenzione di nuocere; • l'isolamento della vittima. Rientrano nel Cyberbullismo: • Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. • Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi. • Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. • Denigrazione : pubblicazione all'interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,... di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. • Outing estorto:

registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. • Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. • Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line. • Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

13. inosservanza delle norme e dei divieti sanciti dal Regolamento d'istituto e dal presente regolamento di disciplina

14. tutte le fattispecie indicate al successivo art.4.

Tutto il personale docente e non docente, in quanto parte della comunità scolastica, è tenuto a segnalare i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari, ed è autorizzato a procedere al sequestro immediato del materiale che gli alunni non hanno ragione di portare a scuola e che può essere fonte di distrazione o pericolo per la sicurezza e l'incolumità delle persone.

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell'ambiente scolastico.

#### ART. 4 INFRAZIONE- SANZIONE E COMPETENZA

INFRAZIONE	SANZIONE DISCIPLINARE	COMPETENZA
1) non dimostrare impegno e partecipazione durante l'attività didattica; rifiutarsi di svolgere un compito assegnato; non eseguire i compiti assegnati per casa; non portare il materiale didattico occorrente per il regolare svolgimento delle attività; mancato rispetto di consegne o della puntualità delle consegne; non far firmare e/o non consegnare le comunicazioni tra scuola e famiglia;	1.1) Rimprovero orale con colloquio orientativo con l'alunno;  1.2) nota scritta sul registro di classe – e/o convocazione genitori	Singolo docente  Docente- Coordinatore di classe
2) provocare verbalmente i compagni o con gesti inopportuni; compiere scorrettezze non gravi; apparente noncuranza verso le richieste dell'insegnante; non salutare; cambiare posto, spostarsi nell'aula senza motivo o senza autorizzazione;	2.1) rimprovero orale - e/o convocazione genitori  2.2.) Nota scritta sul registro di classe - e/o convocazione genitori	Singolo docente  Docente - Coordinatore di classe
3) rifiuto sistematico di partecipare alle attività didattiche, nonostante le sollecitazioni; - mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità nell'esecuzione delle consegne;	3.1) Nota scritta sul registro di classe- convocazione genitori  3.2) In caso di recidiva e/o per fatti gravi) Sospensione dalle lezioni da 1 uno a 3 giorni	Docente- Docente coordinatore di classe – Dirigente scolastico  Consiglio di classe

4)Irregolarità non giustificata nella frequenza delle lezioni – assenze non giustificate	4.1) Richiamo verbale 4.2) Ammonizione scritta sul registro di classe -e/o convocazione genitori  4.3) Nei casi gravi e ripetuti sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Docente Docente- Coordinatore di classe  Consiglio di classe
5)Ritardi di oltre 10 minuti rispetto all’orario d’ingresso non giustificati ( oltre il limite di sette ritardi – sanzione da irrogare all’ottavo ingresso in ritardo )	5.1) Un giorno di sospensione dalle lezioni per ogni otto ritardi oltre le ore 8.10.	Consiglio di classe
6) Sistemático e reiterato ritardo nella giustificazione di assenze e ritardi.	6.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 2 giorni	Consiglio di classe
7)Reiterato disturbo delle attività didattiche	7.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 14 giorni	Consiglio di classe
8)Incuria dell’ambiente scolastico	8.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
9)Allontanamento dall’ Istituto per qualunque motivo, senza preventiva autorizzazione scritta della dirigenza, durante le ore di lezione.	9.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 14 giorni	Consiglio di classe
10)Mancanza di rispetto nei confronti del personale scolastico, di altri studenti o di terzi presso l’istituto o in qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria italiana o straniera; atteggiamenti offensivi verso qualunque forma di diversità.	10.1) Sospensione dalle lezioni da 2 a 7 giorni	Consiglio di classe
11)Alterchi con ricorso a vie di fatto	11.1) Sospensione dalle lezioni da 4 a 14 giorni	Consiglio di classe
12)Foto, riprese o registrazioni audio /video e relativa diffusione, senza autorizzazione dei diretti interessati impegnati nell’attività scolastica, curriculare ed extracurricolare dell’Istituto o di qualsiasi ente, istituzione scolastica o universitaria, italiana o straniera	12.1)Sospensione dalle lezioni da 4 a 14 giorni	Consiglio di classe
13)Inosservanza delle disposizioni impartite dal personale scolastico nel corso di visite didattiche, viaggi, scambi, soggiorni anche all’estero o durante attività di Alternanza Scuola Lavoro. L’inosservanza è particolarmente grave nella misura in cui contravviene anche a norme, usi e costumi dei Paesi ospitanti.	13.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 8 giorni	Consiglio di classe
14)uscire dall’aula senza permesso durante le lezioni o nel cambio dell’ora ;	14.1) richiamo orale	Docente

giocare o chiacchierare, disturbando durante le attività scolastiche; portare a scuola materiali non pertinenti alle attività; se autorizzato ad uscire trattenersi fuori dall'aula oltre cinque minuti dall'uscita;	14.2) Nota scritta  14.3) in caso di recidiva Sospensione dalle lezioni da 1 a 8 giorni	Docente – coordinatore di classe  Consiglio di classe
15) Uso improprio/scorretto/non autorizzato delle strutture e degli arredi della scuola , di oggetti e beni di terzi ; mancanza di mantenimento della pulizia nell'ambiente scolastico; danneggiamenti involontari di attrezzature ecc.	15.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 8 giorni	Consiglio di classe
-16) Ricorso alla violenza all'interno di una discussione o atti (es. lancio di oggetti contundenti) che mettono in pericolo l'incolumità altrui; -comportamenti violenti o comunque pericolosi per la sicurezza e la salute dei compagni; -atteggiamenti e termini volgari e offensivi tra alunni e con il personale docente e non docente; -atti e parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri compagni; violenze psicologiche verso gli altri; avere usato un linguaggio gravemente offensivo e lesivo della dignità altrui; aver commesso offese alla morale, alle religioni e alle istituzioni; -mancato rispetto del materiale altrui; - interruzione continua e sistematica della lezione;	16.1) sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe
17) danneggiamento volontario di attrezzature e strutture (scritte e incisioni su muri, porte e banchi; danneggiamento di vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili ...); furto; avere sporcato volontariamente le aule, aver procurato volontariamente un danno alle strutture, agli arredi ed ai sussidi didattici o altri oggetti e beni di terzi, appropriazione indebita	17.1) sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe
18) Danneggiamento di strutture o attrezzature pubbliche e private anche all'esterno dell'istituto scolastico durante le attività extracurricolari (volontariamente o involontariamente)	18.1) Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 giorni	Consiglio di classe
19) Manipolazione , alterazione danneggiamento o furto del registro di classe	19.1) Sospensione dalle lezioni da 4 a 15 giorni	Consiglio di classe
20) atti di bullismo ( insulti , offese, prese	20.1) Sospensione dalle	Consiglio di classe

in giro , false accuse , razzismo , piccoli furti, critiche immotivate, piccoli furti, minacce, violenza privata, aggressioni e/o giochi violenti, esclusioni dal gioco, violenza fisica o psicologica, intimidazione del gruppo o del singolo ecc)	lezioni da 1 a 15 giorni 20.2) Per casi gravi Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio d'Istituto
21)atti di cyberbullismo	21.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni  21.2) Per casi gravi Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio di classe  Consiglio d'Istituto
22)Uso non consentito di telefonini, cellulari ed altri dispositivi elettronici-informatici	22.1) Richiamo verbale a riporre il telefonino nella cartella e/o a disattivarlo  22.2.) Nota scritta sul registro di classe . Il docente- coordinatore di classe potrà prendere in consegna il dispositivo che verrà riconsegnato agli esercenti la responsabilità genitoriale tramite le Presidenza ;  22.3) in caso rifiuto al richiamo ( verbale o scritto) del docente - coordinatore di non usare il dispositivo e/o in caso di mancata consegna al docente -coordinatore e/o in caso di recidiva di recidiva, sospensione dalle lezioni da 1 a sette giorni	Docente di classe - coordinatore di classe          Consiglio di classe
23)Inosservanza del divieto di fumo	23.1) Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 giorni	Consiglio di classe
24)Reati commessi o situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone:  a)per infrazioni disciplinari molto gravi, che offendano e ledano l'immagine e la dignità dell'istituzione scolastica o delle	24.1) Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato	Consiglio d'Istituto

<p>persone , provochino danni morali o psico-fisici, creino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e/o infrazioni che possano configurare un fatto previsto dalla legge come reato;</p> <p>b) se tali fatti vengono commessi in Italia o all'estero e/o possano arrecare danno al progetto educativo in atto, il responsabile dello stesso e gli accompagnatori, informato il Dirigente Scolastico e avvisata la famiglia, possono stabilire l'immediato rimpatrio o rientro a spese degli esercenti la responsabilità genitoriale , della studentessa/ dello studente se maggiorenne che si sia reso/a responsabile di tali atti;</p> <p>c)se qualsiasi fatto, atto o omissione di cui al presente regolamento di disciplina commessi in Italia o all'estero , oltre al provvedimento di cui al capo b andranno a sommarsi, al termine del periodo di scambio, soggiorno-studio o altra esperienza formativa, le sanzioni previste dal presente regolamento di disciplina irrogate dagli organi collegiali competenti, secondo la procedura indicata dal presente regolamento.</p>	<p>24.2) Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato e/o immediato rimpatrio a spese degli esercenti la responsabilità genitoriale , della studentessa/ dello studente se maggiorenne che si sia reso/a responsabile di tali atti;</p> <p>24.3) Sanzioni previste dal presente regolamento da irrogarsi secondo le modalità previste dal presente regolamento</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p> <p>Organi previsti dal regolamento di disciplina</p>
<p>25)Con riferimento alle fattispecie di cui al capo 24, in caso di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale</p>	<p>25.1)Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>26) Atti o comportamenti deferibili all'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza</p>	<p>26.1) Sospensione da 16 giorni fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o Esami di Stato.</p>	<p>Consiglio d'Istituto</p>
<p>27) Sanzioni che comportano l'adozione di un provvedimento d'urgenza</p>	<p>27.1) Sospensione fino a cinque giorni</p>	<p>Organo "temporaneo", composto dal Dirigente Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e da un docente designato dal Dirigente scolastico</p>



In caso di ravvedimento da parte dell'alunno le infrazioni possono essere ridotte da un terzo alla metà rispetto al minimo previsto. Tutte le sanzioni della sospensione dalle lezioni, possono essere convertite dal consiglio di classe in sospensione (totale o parziale) con obbligo di frequenza qualora il cdc ritenga che ricorrono giustificati motivi soggettivi o oggettivi (situazione personale o familiare, ecc.). Per tutte le sanzioni riportate dai numeri da 1 a 26 il consiglio di classe può deliberare, in aggiunta alle sanzioni riportate per ogni fattispecie, anche l'esclusione da visite guidate e/o viaggi d'istruzione.

Nei casi non previsti in modo esplicito, il Dirigente Scolastico, i docenti e comunque gli organi competenti ad irrogare la sanzione, procederanno per **analogia**, ispirandosi ai principi dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 24.06.1998, n. 249), alle successive modifiche previste dal DPR 21.11.2007, n. 235 e al regolamento di disciplina. Restano salve tutte le norme civili, penali e amministrative previste dalla normativa vigente. Fatta salva la disciplina relativa al bullismo e cyberbullismo secondo le disposizioni di cui alla l. 71/2017, legge regione Campania n.11 del 2017 e fatte salve al riguardo le sanzioni civili e penali.

Nell'attuazione delle suddette sanzioni, occorrerà ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**. La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, anche al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima. Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di Stato, occorrerà anche esplicitare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa. In tali circostanze si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, del Regolamento 679/2016 e dec.leg.vo 101/2018.

Nella irrogazione delle sanzioni si dovrà tener conto dei seguenti principi:

#### **Art.6- PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE NON COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI**

##### **Ammonizione verbale del Docente**

Il Docente ammonisce verbalmente lo studente e ne prende nota sul registro personale.

##### **Ammonizione scritta del Docente**

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

##### **Ammonizione scritta del Docente e allontanamento temporaneo dalla lezione**

Il Docente ammonisce lo studente, annota sul Registro di classe il comportamento sanzionato e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente; quindi invia lo studente in Vicepresidenza, accompagnato da un collaboratore scolastico in servizio.

Per i comportamenti più gravi, o in caso di reiterazione, il Collaboratore di presidenza delegato può allontanare lo studente sino al termine delle lezioni ed invita i genitori dello studente minorenni a prelevare il proprio figlio da scuola.

### **Ammonizione scritta del D.S.**

Su segnalazione di un Docente o del Tutor di classe, Il Dirigente scolastico, o il Collaboratore di presidenza delegato annota l'ammonizione nel Registro di classe e ne dà comunicazione alla famiglia tramite il libretto personale dello studente.

Nei casi previsti dal regolamento di Disciplina il Coordinatore di classe convoca la famiglia.

### **Art.7 - PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L'ALLONTANAMENTO DALLE LEZIONI FINO A QUINDICI GIORNI**

- Il Dirigente scolastico, constatato che il comportamento negativo rientra tra le mancanze disciplinari riportate nei punti precedentemente indicati del Regolamento di Disciplina, raccolte eventuali prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), fissando, di norma, la seduta entro sette giorni scolastici dall'evento. La convocazione del Consiglio di classe può essere richiesta anche dalla maggioranza dei docenti della classe interessata.

- La seduta disciplinare dell'Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell'evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori. L'interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L'Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell'avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l'alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenne, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

- Nel disporre l'allontanamento dalla scuola, il Consiglio di classe – se lo ritiene opportuno - può individuare un'attività alternativa, utile alla comunità scolastica. Lo studente ha il diritto di optare tra l'allontanamento e l'attività alternativa. Nel caso di studente minorenne, l'opzione per l'attività alternativa è efficace solo se condivisa dalla famiglia. L'opzione per l'attività alternativa comporta la regolare frequenza ed esclude la possibilità di impugnare la sanzione.

- Nel periodo di allontanamento dalla scuola il Coordinatore di classe istituisce opportuni contatti con lo studente (e la famiglia, nel caso di minorenni) al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica.

### **Attività alternativa all'allontanamento**

In alternativa alle sanzioni di sospensione è possibile concordare, in sostituzione della sanzione, e prima o dopo la sua irrogazione, lo svolgimento di una attività a favore della comunità scolastica. Tale attività, le cui finalità devono essere esclusivamente di tipo rieducativo, è proposta dal Dirigente scolastico, sentito il parere del consiglio di classe.

Per un certo periodo – variabile a seconda delle “colpe” e delle sanzioni - gli studenti frequenteranno le lezioni ma, in tempi non coincidenti con quelli della normale attività didattica, svolgeranno operazioni utili alla collettività studentesca quali ad esempio:

- pulizia:

- a) dei piani di lavoro dei banchi nelle varie aule;
- b) delle attrezzature giacenti nelle aule di informatica;
- c) dei banconi di lavoro della aule laboratorio;
- d) dei muri delle aule e dei corridoi della struttura scolastica;
- e) dei cortili esterni della scuola.

- semplici compiti esecutivi:

- a) biblioteca;
- b) segreteria.

- stage presso strutture interne od esterne all’Istituto.

- altre attività suggerite dai componenti il Consiglio di classe, dallo studente interessato dal provvedimento e/o i suoi genitori per i minorenni.

L’attività alternativa, previa accettazione dello studente se maggiorenne o dello studente e dei genitori per i minorenni, sarà comunque concordata con il Dirigente scolastico.

### **Sanzioni accessorie**

In tutti i casi di allontanamento di durata superiore a tre giorni, ovvero di recidiva dell’allontanamento fino a tre giorni, il C.d.C può deliberare la sanzione accessoria dell’esclusione da viaggi di istruzione, uscite e visite didattiche, stages e tirocini presso enti esterni.

### **Sanzioni che comportano l’adozione di un provvedimento d’urgenza.**

In casi di urgenza, per fronteggiare situazioni comportamentali che non consentono il regolare prosieguo delle attività didattiche in una classe, fermo restando il diritto alla difesa dell’alunno, a norma dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. N.249/1998, in base al quale risulta inderogabilmente che la competenza ad irrogare ogni determinata sanzione deve essere attribuita ad un organo collegiale, in sede regolamentare, il provvedimento di sospensione, in relazione alla gravità del fatto, viene adottato da un organo “temporaneo”, composto dal Dirigente Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e da un docente designato dal Dirigente scolastico.

### **Art.8- PROCEDURA PER L’IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE COMPORTANO L’ALLONTANAMENTO SUPERIORE A QUINDICI GIORNI**

- Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nella casistica indicata nel Regolamento di Disciplina propone, mediante specifica deliberazione della Giunta Esecutiva, la convocazione di un apposito Consiglio d’Istituto. Per la convocazione della Giunta Esecutiva e del Consiglio d’Istituto è possibile ricorrere alla procedura d’urgenza, con conseguente riduzione al minimo dei tempi normalmente previsti.

- La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in due momenti.

1. Il primo momento è finalizzato alla ricostruzione dell’evento (fase dibattimentale): lo studente interessato ha diritto a partecipare a tale momento e se minorenne, può essere assistito dai genitori. L’interessato può avvalersi di testimoni a suo favore e presentare una memoria, che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione.

2. Il secondo momento è finalizzato alle decisioni da assumere (fase deliberativa): a tale momento l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi.

- La seduta dell'Organo competente è valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto. Al secondo momento (fase deliberativa) della seduta non possono partecipare membri in conflitto di interesse. Ai fini "presenza del numero legale", i membri in conflitto di interesse sono esclusi dal computo.

- Il presidente, a fronte di casi complessi, verificata l'impossibilità di concludere in un'unica seduta l'intera procedura, può disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in altro giorno, avendo però cura di evitare inopportune dilazioni della tempistica.

- La decisione dell'organo competente, adottata a maggioranza e debitamente motivata, viene comunicata con atto formale allo studente. Nel caso di studente minorenni, la comunicazione è rivolta anche alla famiglia.

#### **Art. 9- Esecuzione della sanzione.**

L'esecuzione della sanzione deve avere un effetto immediato affinché non venga vanificata la valenza educativa del provvedimento.

La sanzione decorrerà dal giorno successivo a quello della comunicazione/notifica agli esercenti la responsabilità genitoriale, salvo diversa decorrenza stabilita dal consiglio di classe. Laddove, a fronte di un eventuale ricorso, la sanzione fosse annullata, dopo la sua esecuzione, verranno caducati tutti gli effetti giuridici con conseguente cancellazione dal fascicolo personale dello studente e l'eventuale ricostruzione della carriera dello studente ove la sanzione avesse inciso su di essa.

#### **Art. 10- Sanzioni amministrative**

Saranno irrogate dal Dirigente Scolastico nei casi previsti dalla legge e potranno cumularsi con eventuali sanzioni disciplinari.

#### **Art. 11 – Conversione della sanzione in Attività in favore della comunità scolastica**

La responsabilità disciplinare è personale.

I provvedimenti disciplinari devono avere sempre finalità educative e devono tendere a consolidare il senso di responsabilità.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della situazione personale dello studente.

Allo studente è offerto, se possibile ed opportuno, di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

Le attività proponibili sono le seguenti:

- pulizia o ripristino di giardini, locali, suppellettili, arredi, infissi e parti in muratura imbrattati o danneggiati;
- supporto nel riordino e sistemazione di laboratori, biblioteche e palestre, aule, ecc.;
- altre attività utili alla comunità scolastica da specificare caso per caso;
- attività da svolgere in associazioni di volontariato.

-a) L'ammonizione scritta e orale è convertibile in 15 minuti di attività; -b) l'ammonizione scritta con convocazione dei genitori è convertibile in 30 minuti di attività; -c) l'allontanamento dalla comunità scolastica è convertibile in 60 minuti di attività per ogni giorno di sospensione dalle lezioni.

Indicativamente, le attività sono svolte di pomeriggio quando la scuola è aperta, o al termine delle lezioni.

E' precluso il ricorso all'organo di garanzia quando la conversione della sanzione disciplinare della sospensione in attività alternative venga disposta su richiesta degli esercenti la responsabilità genitoriale o dell'alunno/a se maggiorenne.

**Art. 10 – Organo di garanzia interno (O.G.I.)**

E' istituito l'Organo di Garanzia **interno (O.G.I.)** previsto dall'art. 5, commi 1 e 2 del DPR 249/98.

Esso è costituito come segue:

- Dirigente Scolastico (che lo presiede)
- 1 docente
- 1 genitore
- 1 alunno
- 1 componente del personale A.T.A.

Il suo funzionamento e' disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

**Art. 11 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento di Disciplina, parte integrante del Regolamento d'Istituto, entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione e pubblicazione all'Albo e sul sito internet della scuola.

**ART. 12 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 249 del 24 giugno 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 luglio 1998, il D.P.R. 255/07 e il D.P.R. del 21.11. 2007, n. 235 modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”*, la C.M. prot. N 3602/PO.